

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e SAMMARTINO

Presentata il 22 luglio 1964

**Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968,
sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1953, n. 968 relativa alla erogazione di indennizzi e contributi per i danni di guerra nel momento in cui venne elaborata ed approvata dal Parlamento fu considerata dal Parlamento stesso, conscio della complessità del problema, solo come un primo passo verso una più organica ed adeguata legislazione nella specifica materia.

Tale presupposto venne anche sostanzialmente riconosciuto dal Governo quando, nel proprio disegno di legge, prevede un regolamento legislativo che, peraltro, per ovvie ragioni di urgenza, nel dare inizio alla attuazione della legge, venne poi eliminato dal testo della stessa.

Cosicché questa è stata applicata mediante singoli ed innumerevoli provvedimenti amministrativi; nel contempo numerose proposte di legge, redatte a cura dei parlamentari e dirigenti dell'Associazione Nazionale Sinistrati furono presentate al Parlamento, nella scorsa legislatura, per specifici aspetti del problema.

Occorre aggiungere che la legge del 27 dicembre 1953 poteva essere considerata idonea solo in linea sperimentale, in vista delle particolari condizioni di quel momento in cui venne elaborata, avendo essa avuto anche lo scopo di coordinare tutte le iniziative legislative di emergenza realizzate per i vari settori e categorie di beni danneggiati.

Ma dopo più di 10 anni dalla sua applicazione, si è potuto constatare come la legge 968 non sia riuscita a risolvere integralmente

il problema e come non sia pacifica l'interpretazione di alcuni suoi articoli, appunto per la mancanza di un regolamento legislativo di applicazione.

Appunto allo scopo precipuo di eliminare le carenze di questo strumento legislativo abbiamo ritenuto opportuno predisporre questo progetto di legge.

Talune norme contenute nella presente proposta portano chiarimenti integrativi onde evitare che si perpetuino controversie sulla interpretazione di vari articoli della legge 968, provocando notevoli ritardi nella liquidazione.

A circa 20 anni dalla fine della guerra, tali norme hanno fatto sì che sinora sia stata liquidata soltanto la massa dei beni domestici ed una prima aliquota di pratiche del settore aziendale, restando ancora da liquidare circa un milione di istanze aziendali di media e maggiore entità.

Tali perfezionamenti ed integrazioni si riferiscono particolarmente: al requisito della cittadinanza (articolo 1); alla nozione di fatto di guerra (articolo 3); alle formalità di presentazione delle istanze di risarcimento (articolo 4); alla costituzione di una procedura più snella nella prova della proprietà dei beni (articolo 6); al risarcimento per le navi requisite o noleggiate o comunque obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra (articolo 7); alle funzioni e alle competenze della Commissione Tecnico Amministrativa Centrale (articolo 9); alla modifica dell'articolo 35 della legge 968 (articolo 12); all'adeguata

mento delle agevolazioni fiscali per i danneggiati (articolo 15); alla soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra e l'avocazione alla Direzione generale danni di guerra delle pratiche ancora pendenti (articolo 18).

Per quanto si riferisce invece a taluni necessari adeguamenti di carattere più sostanziale atti ad eliminare le più gravi lacune pregiudizievoli ai sinistrati di guerra, manifestatesi durante i 10 anni di applicazione della legge, le proposte modifiche si riferiscono a questioni che sono state affrontate e parzialmente risolte in sede amministrativa con le decisioni degli organi consultivi che sovrintendono alla applicazione della legge n. 968.

Riteniamo di indicare brevemente la portata di tali norme che si propongono ai vari articoli del testo di legge.

Art. 1. — Il requisito della cittadinanza, previsto nella legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stato difformemente interpretato, ragione per cui, con questo articolo, si è ritenuto opportuno precisarne la portata; per ragioni di equità si è ritenuto di dover introdurre il concetto che la cittadinanza debba essere richiesta solo per il danneggiato e non per i suoi aventi causa, anche perché è evidente che se lo Stato avesse risarcito subito i danni di guerra, questo problema praticamente non sarebbe esistito.

Così è stato chiarito il requisito della nazionalità per quelle società che, o per requisiti di costituzione, o per località di esercizio, o per la prevalenza di capitali, o per l'adempimento e riferimento a precedenti disposizioni, debbano intendersi italiane.

Art. 2. — La esclusione dai benefici dell'indennizzo del bagaglio della gente di mare ha recato gravi sperequazioni in tale categoria, in quanto taluni uffici avevano già provveduto alla parziale liquidazione dei beni stessi e d'altra parte la legge non può vietare l'indennizzo per alcuni tipi di bene, non ripristinati come quelli che si riferiscono al corredo dei marittimi. Occorre quindi sopprimere l'esclusione anche perché le eventuali provvidenze avute dall'interessato per diverse norme o contratti, sarebbero state deratate dall'importo loro spettante in base alla legge sui danni di guerra, in virtù dell'articolo 11 della stessa.

Art. 3. — La larga dizione dell'articolo 3 della legge n. 968, era sembrata dal legislatore sufficiente per far in essa rientrare tutti i danni di guerra risarcibili in base alle leggi

speciali: un più approfondito esame della lettera di detto articolo, ha portato invece alla esclusione dal risarcimento dei danni previsti dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1951 relativa alle requisizioni alleate, che però non potevano essere definite in base alla legge citata, o per inosservanza di requisiti formali, o perché i termini fissati per le domande non erano stati rispettati, lasciando così fuori da qualsiasi possibilità di definizione migliaia di casi quasi sempre dei meno abbienti; d'altro canto, la pubblica Amministrazione ha ritenuto di escludere, senza giustificato motivo, le requisizioni tedesche.

La soluzione completa di tali problemi viene appunto data con l'articolo 3 di questo progetto.

Art. 4. — Per quanto si attiene alla variazione portata al quinto comma dell'articolo 7 della legge 968, si è ritenuto conveniente, con l'articolo proposto, risolvere il caso di quei profughi che a suo tempo avevano presentato domanda di risarcimento agli uffici locali e che quindi ritenevano di avere una posizione regolare nei confronti della legge, mentre, agli atti del ministero, tali domande a volte non risultavano pervenute: ciò anche allo scopo di non riaprire i termini generali per la presentazione di nuove istanze, cosa che verrebbe a complicare enormemente il lavoro degli uffici finanziari.

Infine con il comma che si propone in aggiunta si intende unificare il termine di scadenza per le istanze di risarcimento ai sensi della legge 968 con quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10 relativa ai danni verificatisi durante l'occupazione alleata.

Art. 5. — In riferimento all'esercizio delle facoltà di surroga che la legge 968 considera all'articolo 9 limitatamente ai creditori o agli aventi diritto sul bene, si è ritenuto opportuno estendere l'applicazione anche a favore di coloro che hanno presentato istanze a mezzo di enti di rappresentanza e tutela di categorie o di terzi incaricati, nel caso di sopravvenuto decesso del titolare, purché le dette istanze siano confermate da almeno uno dei successori.

Art. 6. — Con l'articolo che si propone, si estende il diritto al risarcimento per quei beni spediti per ferrovia o con altri mezzi e per i quali « per fatti non imputabili al danneggiato » non sia possibile esibire idonea prova delle circostanze relative alla perdita; così pure si propone di estendere la dimostrazione, già consentita, della proprietà degli

immobili a quei mobili iscritti in pubblici registri per i quali la prova del possesso utile è titolo sufficiente in conformità e per gli effetti dell'articolo 1462 del codice civile.

Art. 7. — Con detto articolo si intende precisare la portata dell'articolo 11 della legge 968 relativo alle denunce per le provvidenze ottenute, che debbono detrarsi sull'ammontare dell'indennizzo. In particolare con l'aggiunta effettuata al I comma si richiamano tutte quelle disposizioni in base alle quali il naviglio è stato requisito o noleggiato dallo Stato con assunzione dei rischi di guerra, per quanto dal II comma dell'articolo 11 appaia chiaramente che le provvidenze da denunciare (e quindi da detrarre dalle liquidazioni) siano esclusivamente quelle ricevute dai proprietari a titolo di danno di guerra: si è ritenuto quindi opportuno rafforzare tale concetto ad evitare che disposizioni ed interpretazioni troppo estensive possano ingiustamente colpire numerose categorie di sinistrati.

Con l'aggiunta posta al III comma si intende chiarire la portata giuridica dell'atto di abbandono che è stato rilasciato da parte degli armatori: infatti, all'epoca del sinistro bellico, nessun diritto nei confronti dei terzi, e quindi neanche nei confronti dello Stato, spettava all'abbandonante a titolo di risarcimento danni di guerra, giacché escludeva tale diritto la legge 26 ottobre 1940, articolo 1 e la legge 3 aprile 1941, articolo 8. Tale diritto sopravvenne invece, con la promulgazione della legge 968, quando cioè ogni rapporto giuridico ed economico con le assicurazioni era stato soddisfatto ed estinto giacché non poteva essere trasferito ad un ente assicurativo un diritto che, all'epoca del fatto bellico, non era ancora sorto.

Trattasi quindi della liquidazione di quella differenza di valori esistente tra l'indennità di perdita percepita dalle compagnie assicuratrici ed il valore effettivo dell'unità navale alla data del 30 giugno 1943.

Art. 8. — Con la disposizione in oggetto si intende ampliare la portata dei benefici della legge sul risarcimento danni di guerra a quelle pratiche, che, sebbene siano state definite, non siano state tuttavia ancora liquidate, ossia limitare il valore delle presenti nuove disposizioni solo a quelle istanze il cui indennizzo debba essere ancora riscosso.

Art. 9. — Il numero e la natura dei ricorsi per i quali permane l'obbligo del parere della Commissione tecnico amministrativa centrale prevista dall'articolo 20 della

legge 968, richiedono un adeguamento e un ampliamento delle competenze dello stesso organo collegiale.

In particolare con l'entrata in vigore della legge 607 del 21 luglio 1954, tutto quanto attiene alla ricostruzione edilizia è stato trasferito alla competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Tuttavia, l'articolo 3 della legge 607 non fa riferimento all'articolo 20 della legge 968 e pertanto si ha necessità di riconfermare il concetto che la Commissione centrale ha competenza per i ricorsi presentati avverso le decisioni del Ministero dei lavori pubblici, ed esprimere su questi il proprio parere.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 968 prevede già la suddivisione in sezioni della Commissione centrale.

Senonché la composizione numerica attuale non consente l'attuazione pratica di tale previsione. In considerazione della massa di ricorsi presentati e ancora giacenti presso il Ministero, si è ritenuto necessario formulare diversamente la disposizione della stessa attribuendo al Ministero del tesoro il compito di realizzare la modifica nei sensi indicati.

La prevista suddivisione della Commissione centrale importa conseguentemente una più larga impostazione della segreteria cui pure si provvede con l'articolo in esame.

Art. 10. — La complessità delle questioni che vengono sottoposte all'esame delle Commissioni provinciali Centrale e Speciale, sia sotto il profilo giuridico che sotto l'aspetto tecnico, fa ritenere necessaria la durata in carica per almeno un triennio dei suoi componenti con possibilità di riconferma.

Il Ministro del tesoro tuttavia, nell'intento di garantire la funzionalità di tali Commissioni, ha la possibilità di sostituire quei componenti che ingiustificatamente si rendono assenti a più di 3 sedute; con questa disposizione è evidente il proposito di ottenere che il ritmo dei lavori di dette Commissioni, non subisca ulteriori arresti o remore a causa delle eventuali assenze dei propri membri.

Il III comma di questo articolo ha lo scopo di consentire al Ministro per il tesoro di fissare la misura dei compensi da corrispondere ai componenti che svolgono l'attività consultiva in materia di danni di guerra, adeguandoli all'effettivo impegno e al non lieve onere di lavoro ad essi richiesto per l'incarico cui sono chiamati.

Art. 11. — L'articolo 11 intende apportare modifiche alle disposizioni delle norme con-

tenute nel I e nel II comma dell'articolo 30, al fine di facilitare e meglio disciplinare la facoltà di reimpiego del contribuuto, anche in luogo diverso da quello ove il bene fu distrutto o danneggiato, e anche con il ripristino di opera differente, sia pure nei limiti derivanti dalla valutazione del costo della nuova opera rispetto alla somma assunta come base per la determinazione del contribuuto.

Art. 12. — Le liquidazioni forfettarie per beni domestici operate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 968 furono per lo più effettuate perché gli interessati non avevano perfetta coscienza delle possibilità di maggior ristoro che altri articoli della indicata legge potevano offrire.

La effettiva lesione effettuata agli interessi dei danneggiati, col liquidare loro indennizzi di un importo spesso irrisorio, soprattutto per l'urgenza di definire il gran numero di pratiche che incombevano presso le Intendenze di finanza, giustifica l'attuale proposta che tende a riparare a quello che fu una violazione dei diritti del danneggiato, al quale ora si dà la possibilità di ricorrere avverso le liquidazioni già effettuate.

Tengasi presente che l'articolo che si propone ha riferimento ai danneggiati dei soli Comuni supersinistrati i quali sono stati, nella sostanza, i più colpiti dal criterio forfettario di liquidazione, mentre era nell'intenzione del legislatore di dare ad essi una posizione di maggior riguardo.

Art. 13. — Al testo dell'articolo 51 della legge 968 si è creduto opportuno aggiungere una norma integrativa che potesse meglio chiarire lo spirito della legge: quello di applicare un coefficiente maggiore anche per il risarcimento del naviglio mercantile, iscritto nei territori non più facenti parte dello Stato: infatti sebbene tale intenzione fosse manifesta nella volontà del legislatore, non è stata purtroppo opportunamente espressa nella formulazione della norma stessa.

Art. 14. — Con l'articolo in questione si è ritenuto che le limitazioni poste dall'articolo 52 della legge 968 a carico dei danneggiati siano incompatibili con lo spirito della legge.

Tenuto conto di quanto già modificato dall'articolo 1 si è provveduto a ribadire il concetto che solo il requisito della cittadinanza italiana è quello indispensabile come norma generale della legge, mentre le altre limita-

zioni relative alla residenza ed alla dimora in Italia rappresentino un aggravio non necessario per il singolo danneggiato.

Art. 15. — La legge sui danni di guerra secondo lo spirito delle norme in essa contenute e secondo anche la volontà del legislatore, avrebbe dovuto essere una legge riparatrice anche sul piano fiscale e non oppressiva per i suoi destinatari. Tanto è vero che l'articolo 66 prevede la esenzione della imposta di ricchezza mobile e dell'I.G.E. per i contributi da concedere. Si è però verificato che, a causa della lentezza burocratica degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, molte pratiche di indennizzi sono ancora da esaminare e da liquidare, pratiche che, col passare del tempo, divengono più complesse a causa delle numerose successioni che si determinano in conseguenza alla morte dei titolari delle istanze: per i detti motivi si propone pertanto la esenzione dalla tassa per le successioni apertesì dopo l'entrata in vigore della legge 968.

Art. 16. — Con l'articolo 16 si propone che i decreti di liquidazione per indennizzi e contributi emessi dagli Intendenti di finanza per importi superiori a lire 500.000 vengano registrati preventivamente dalla Corte dei Conti, in quanto tale procedura darà modo agli Intendenti di finanza ed agli stessi sinistrati la garanzia che dette liquidazioni siano da considerarsi definitive già all'atto della loro emanazione e non soggette quindi, a distanza di tempo, ad eventuali rilievi che ne potrebbero mutare la sostanza.

Art. 17. — Con l'articolo 17 si è voluto dare più possibilità di applicazione alle modifiche apportate con la presente proposta di legge, e far sì che esse abbiano valore anche per quelle pratiche già liquidate che non hanno beneficiato delle nuove interpretazioni estensive.

Il II comma dello stesso articolo 17 è da collegarsi a quanto detto all'articolo 8 per l'atto di abbandono e si attiene quindi ad una disciplina di attuazione della proposta stessa.

Art. 18. — Con l'articolo 18 è prevista la soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra e del Comitato esistenti con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 e successive modificazioni e l'attribuzione delle rispettive competenze alla Direzione generale danni di

guerra e ad una Commissione tecnico-amministrativa nominata con decreto del Ministro del tesoro; ciò si è ritenuto opportuno, non solo per ragioni di affinità, ma anche al fine di evitare duplicazioni di pagamento per pratiche concernenti le due materie.

Art. 19. — L'articolo 19 è solo norma formale di adeguamento.

Dopo la specifica elencazione delle modifiche che intendiamo apportare alla legge n. 968, richiamiamo la Vostra attenzione su quanto riguarda l'eventuale onere finanziario che potrebbe derivare da talune interpretazioni estensive della legge, in corrispondenza delle norme che si propongono; non riteniamo che vi possano essere preoccupazioni di maggior aggravio del bilancio dello Stato in questa materia, per cui non vi è alcun bisogno di ricorrere alle remore connesse con l'articolo 81 della Costituzione.

In effetti gli stanziamenti per i danni di guerra sono costituiti da una determinata cifra fissa annuale (articolo 56 della legge numero 968), che non subirebbe alcun aumento

e, allo stato di applicazione della legge, nemmeno si presume potrebbe averne.

D'altra parte l'attuale politica di sviluppo che tende ad alleggerire gli oneri di quelle aziende che per ricostruire e ripristinare i beni produttivi sono andate incontro a forti indebitamenti, consiglia di accelerare i tempi e di aiutare per quanto possibile le trasformazioni industriali, commerciali ed agricole, anche in vista dell'accrescimento dell'occupazione di lavoro.

E poiché le istanze che restano da liquidare sono circa un milione quasi tutte di piccole e medie imprese dei settori sopra indicati, riteniamo che l'approvazione delle modifiche che vengono da noi proposte rappresenterebbe, come è già stato più volte autorevolmente affermato anche dagli organi di Governo, un incentivo a realizzare quella politica di incremento produttivo che è nei voti di tutti gli italiani.

Per tutti i motivi sopra espressi, confidiamo che l'attuale nostra proposta di legge, che ripetiamo, costituisce il frutto della esperienza di quasi 10 anni di applicazione della legge n. 968, incontri il vostro favore ed il vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è aggiunto il seguente:

« Il requisito della cittadinanza si riferisce al proprietario del bene al momento del danno e non ai suoi aventi causa; il requisito della nazionalità italiana è riconosciuto alle società italiane costituite nel territorio metropolitano, a quelle costituite ed esercitanti nei territori di cessata sovranità o all'estero, purché avessero prevalenza di capitali italiani, e purché adempiano alle norme della legge 30 giugno 1949, n. 477 ».

ART. 2.

La lettera c) dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è soppressa.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è così modificato:

« Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari o abusivi prelevamenti di cose mobili, le requisizioni effettuate dalle forze armate alleate nei territori di cessata sovranità Italiana ed in Albania ed all'estero da particolari disposizioni di legge, e quelle comunque operate dalle forze armate germaniche direttamente e nel loro interesse ».

ART. 4.

Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito con il seguente:

« Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le istanze presentate ad uffici locali italiani, anche se le predette istanze non siano pervenute agli uffici liquidatori attuali, e sempre che sia raggiunta la prova, anche se presuntiva, della avvenuta presentazione nel termine prescritto ».

Si aggiunge un ultimo comma:

« Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10 sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

ART. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 968 aggiungere il seguente:

« Sono valide ai fini della presente legge le istanze presentate in surroga, nei termini, da Enti di rappresentanza e tutela dei danneggiati, dal conduttore del bene o da persona incaricata dal danneggiato stesso, anche quando questi sia deceduto dopo la presentazione della domanda, e questa sia confermata da almeno uno degli eredi ».

ART. 6.

Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 968 aggiungere il seguente:

« In mancanza della documentazione prescritta per fatto non imputabile al danneggiato o per distruzione di atti di ufficio, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita può essere data con altri documenti idonei, ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti ».

Il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La prova sostitutiva richiesta per gli immobili, di cui al terzo comma e seguenti, è estesa ai mobili iscritti in pubblici registri in conformità e per gli effetti dell'articolo 1162 del codice civile.

Il possesso utile di un bene, salvo le esclusioni previste dall'articolo 5, è comunque titolo sufficiente alla risarcibilità di esso ».

ART. 7.

Dopo il primo comma dell'articolo 11 della legge 968 aggiungere il seguente:

« Deve inoltre dichiarare gli indennizzi percepiti per la perdita delle navi, e dei relativi carichi, requisite o noleggate con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato, in base al regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, ed in base alla legge 13 luglio 1939, n. 1154 e successive modificazioni, al regio decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939 convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, ed in base alla legge 3 aprile 1941, n. 499.

L'articolo 8 della legge 3 aprile 1941, numero 499 è abrogato.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Deve altresì dichiarare gli indennizzi e compensi, percepiti e da percepire da società assicuratrici, da altri Enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, e i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso ».

Dopo il secondo comma aggiungere:

« Sono considerate provvidenze per danni di guerra, esclusivamente quelle concesse ai soli titolari di danni bellici in quanto tali ».

Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 968 dopo le parole: « commi precedenti » aggiungere:

« Ed anche nel caso di naviglio per il quale sia stato rilasciato a suo tempo atto di abbandono ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito con il seguente:

« Le predette liquidazioni, ove non ne sia stato corrisposto l'ammontare, sono riliquidabili ai sensi e nei modi previsti dalla presente legge ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito con il seguente:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 16 e dagli altri casi previsti dalla presente legge e successive modificazioni, nonché su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge stessa; essa ha competenza anche per i ricorsi che siano inoltrati avverso le decisioni del Ministero dei lavori pubblici in ordine alla presente legge e successive modificazioni ».

Gli ultimi due commi dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è nominata con decreto del Ministero del tesoro, il quale può suddividerla in più sezioni, composta ognuna da sette membri scelti anche fra i supplenti.

In tal caso al Presidente spetta il coordinamento dei lavori delle sezioni.

Presso la Commissione Centrale è costituita una Segreteria cui sarà preposto un funzionario della Direzione Generale danni di guerra di grado non inferiore a direttore di sezione e per ogni sezione della Commissione sarà designato un Segretario aggiunto..

Tra i membri aggiunti di cui al terzo comma va incluso anche un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

ART. 10.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Il Ministro del tesoro è facoltato a sostituire i membri delle suddette Commissioni che rimangono assenti a più di tre sedute consecutive senza giustificata ragione.

Il Ministro del tesoro stabilirà con proprio decreto la misura degli emolumenti e dei rimborsi spese di viaggio da corrispondere ai membri delle suddette commissioni.

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito con il seguente:

« Il ripristino previsto dall'articolo 23 deve essere effettuato, previa comunicazione all'interessato dell'importo ammesso a contributo, nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, la quale fissa pure, a domanda dell'interessato, ed entro 90 giorni dalla data della domanda stessa, i termini di inizio ed ultimazione dei lavori ».

Il secondo comma dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« A richiesta dell'interessato, l'Intendente di finanza, col parere dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, autorizza il ripristino in opere e luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo ».

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito con il seguente:

« È ammesso nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, re-

clamo avverso le liquidazioni già effettuate e divenute definitive, secondo i precedenti commi del presente articolo, sempre che trattasi di danni verificatisi nei Comuni indicati al secondo comma dell'articolo 42 e nei territori dell'articolo 51 e l'importo liquidato non abbia rispettivamente, superato le lire 150.000 e 300.000.

ART. 13.

Dopo il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è aggiunto il seguente:

« Tale coefficiente è anche applicato ai nautanti di qualsiasi genere iscritti nei compartimenti marittimi nei territori anzidetti, dovunque sia avvenuto il sinistro ».

ART. 14.

Al primo comma dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sono soppresse le parole: « e residente ».

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito con il seguente:

« I contributi e gli indennizzi concessi a qualunque titolo in applicazione della presente legge, non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile né all'imposta generale sull'entrata.

Le imposte di successione sono dovute solo per le successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e che superino il minimo esente: il valore dell'imponibile è quello di beni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943. Per le pratiche già liquidate con la legge 968, sono esenti dall'imposta di successione le provvidenze, comunque corrisposte, anche in applicazione della concessione di contributi di ricostruzione per danni di guerra.

È consentito a richiesta degli interessati, il rimborso dell'imposta già versata in eccedenza alle norme stabilite ».

ART. 16.

I decreti di liquidazione per indennizzi e contributi emessi dagli Intendenti di finanza per importi superiori a lire 500.000 verranno registrati preventivamente dalla Corte dei Conti.

ART. 17.

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui alla presente legge, è ammessa la revisione delle pratiche già liquidate, ed è data facoltà agli interessati di richiedere il rimborso delle imposte di successione, già corrisposte in misura maggiore.

Per le navi requisite o noleggiate per le quali fu redatto atto di abbandono è ammessa da parte dei sinistrati o dei loro aventi causa, la presentazione di nuove denunce entro 90 giorni dalla emanazione della presente legge.

ART. 18.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ed il Comitato istituiti con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e successive modificazioni.

Alla sistemazione e liquidazione delle pratiche ancora pendenti provvede il Ministero per il tesoro — Direzione generale danni di guerra — secondo i criteri e le modalità del succitato decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 e successive modificazioni, sentita una Commissione tecnico-amministrativa, nominata con decreto del Ministero del tesoro e composta di:

un magistrato dell'ordine giudiziario con funzione di Presidente di Sezione di Cassazione o con qualifica equiparata, in servizio o a riposo, Presidente;

un magistrato del Consiglio di Stato;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

due funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria centrale dello Stato;

tre rappresentanti del Ministero della difesa (rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica);

un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

un funzionario della Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

tre rappresentanti delle categorie interessate, designati dall'Associazione danneggiati di guerra.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti della Commissione.

Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con proprio decreto la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione prevista dal presente articolo.

ART. 19.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.